

Programma di cofinanziamento che promuove la realizzazione di interventi strutturali per la razionalizzazione della mobilità in ambiente urbano diretti alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dal traffico urbano

Art. 1

Finalità e aree di intervento

1. Il presente atto promuove, mediante un programma di cofinanziamento, la realizzazione di interventi strutturali per la razionalizzazione della mobilità in ambiente urbano diretti alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dal traffico urbano.

2. Per le finalità previste dal precedente comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di seguito denominato Ministero, provvede a cofinanziare, con le modalità di cui al successivo articolo 5 e sulla base delle richieste presentate dai soggetti di cui al successivo articolo 4, i progetti relativi alle seguenti aree di intervento:

- a) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di trasporto e distribuzione merci a basso impatto ambientale in ambito urbano, finalizzati alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente e alla razionalizzazione degli spostamenti connessi alle operazioni di smistamento, consegna, carico e scarico delle merci, incluso l'esercizio sperimentale di tali sistemi per un periodo non superiore a 24 mesi;
- b) equipaggiamento delle aree di parcheggio esistenti con infrastrutture che favoriscano l'intermodalità tra mezzi di trasporto privati e pubblici;
- c) realizzazione, integrazione o completamento, per un periodo di esercizio non superiore a 24 mesi :
 - di servizi di trasporto per gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, destinati ad una azienda privata o ad un ente pubblico avente almeno 800 dipendenti ovvero a due o più aziende private o enti pubblici; tali servizi devono essere previsti nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, elaborati dalle aziende e dagli enti coinvolti nel progetto ed approvati dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 3, dello stesso decreto;
 - di servizi di trasporto scolastici, destinati a due o più strutture scolastiche, previsti in appositi piani elaborati dalle strutture scolastiche coinvolte nel progetto ed approvati dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998.

3. Per l'attuazione del presente programma di cofinanziamento sono impegnate risorse finanziarie pari a 8.378.897,26 euro.

Articolo 2

Limiti di cofinanziamento relativi alle singole aree di intervento

1. Il cofinanziamento dei progetti di cui all'articolo 1 del presente programma di cofinanziamento è soggetto ai limiti di cui ai commi seguenti.

2. Per i progetti relativi all'area d'intervento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del presente atto:

a) la percentuale massima del cofinanziamento concesso dal Ministero non può superare il 50% del costo del progetto;

b) le spese per l'acquisto o l'acquisizione in leasing o in renting di veicoli sono ammissibili fino ad un massimo del 50% e comunque per un importo massimo non superiore a 100.000 euro;

c) per l'esercizio sperimentale del servizio, per la durata massima di 24 mesi, le spese del personale sono ammissibili limitatamente alle attività strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;

d) nel costo del progetto non sono computabili:

- I) i canoni di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia e di elettricità;
- II) le spese per l'allacciamento degli impianti elettrici e telefonici;
- III) le spese di manutenzione, assicurazione e tassazione dei veicoli;
- IV) le spese per opere civili e stradali non direttamente funzionali alla realizzazione del progetto;
- V) le spese di carburante;

e) le spese per la progettazione esecutiva sono ammissibili fino ad un massimo del 2% del costo complessivo del progetto;

f) le spese di locazione degli immobili da destinare alle attività di deposito, trattamento e ricomposizione dei carichi per l'esercizio sperimentale del servizio, per la durata massima di 24 mesi, sono ammissibili fino ad un massimo del 50% e comunque per un importo massimo pari a 100.000 euro;

g) le spese per le attività di informazione, comunicazione all'utenza, marketing e pubblicità del progetto sono ammissibili fino ad un massimo del 20% del costo complessivo del progetto;

h) le spese per imprevisti sono ammissibili fino ad un massimo del 2% del costo complessivo delle opere civili e stradali eventualmente previste dal progetto; tali spese devono essere interamente dimostrate con l'allegazione di idonea documentazione contabile nella relazione di cui all'articolo 8 e non possono violare i limiti e i divieti stabiliti dal presente comma e dal successivo articolo 3.

3. Per i progetti relativi all'area d'intervento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente atto:

a) la percentuale massima del cofinanziamento concesso dal Ministero non può superare il 50% del costo del progetto;

b) nel costo del progetto non sono computabili:

- I) i canoni di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia e di elettricità;

- II) le spese per l'allacciamento degli impianti elettrici e telefonici;
- III) le spese per opere civili e stradali non direttamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;

c) le spese per la progettazione esecutiva sono ammissibili fino ad un massimo del 2% del costo complessivo del progetto;

d) le spese relative al personale sono ammissibili soltanto nel caso in cui lo stesso sia utilizzato per attività strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;

e) le spese per le attività di informazione, comunicazione all'utenza, marketing e pubblicità del progetto sono ammissibili fino ad un massimo del 20% del costo complessivo del progetto;

f) le spese per imprevisti sono ammissibili fino ad un massimo del 2% del costo complessivo delle opere civili e stradali eventualmente previste dal progetto; tali spese devono essere interamente dimostrate con l'allegazione di idonea documentazione contabile nella relazione di cui all'articolo 8 e non possono violare i limiti e i divieti stabiliti dal presente comma e dal successivo articolo 3.

4. Per i progetti relativi all'area d'intervento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del presente atto:

a) la percentuale massima del cofinanziamento concesso dal Ministero non può superare il 50% del costo del progetto;

b) nel costo del progetto non sono computabili:

- I) le spese di acquisto e di leasing dei veicoli;
- II) i canoni di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia e di elettricità;
- II) le spese per l'allacciamento degli impianti elettrici e telefonici;
- III) le spese di progettazione del servizio;
- IV) le spese di manutenzione, assicurazione e tassazione dei veicoli;
- V) le spese di carburante;
- VI) le spese per le indagini di origine e destinazione;
- VII) le spese per imprevisti;
- VIII) le spese di formazione;

d) le spese relative al personale sono ammissibili soltanto nel caso in cui lo stesso sia utilizzato per attività strettamente funzionali alla realizzazione del progetto; non ricadono, comunque tra tali attività quelle svolte nell'adempimento delle funzioni ordinariamente esercitate dalle strutture di "mobility manager aziendale" previste all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998 e dalle strutture previste dall'articolo 3, comma 3, dello stesso decreto;

e) le spese per le attività di informazione, comunicazione all'utenza, marketing e pubblicità del progetto sono ammissibili fino ad un massimo del 20% del costo complessivo del progetto;

Articolo 3

Limiti di cofinanziamento relativi a tutte le aree di intervento

1. Per tutti i progetti di cui all'articolo 1 comma 2 del presente programma di cofinanziamento:

a) il limite massimo dei cofinanziamenti previsti dal presente atto è pari a:

- € 500.000 se il soggetto proponente, di cui al successivo articolo 4, ha una popolazione residente inferiore a 500.000 abitanti;
- € 1.000.000 se il soggetto proponente, di cui al successivo articolo 4, ha una popolazione residente compresa tra 500.000 e 1.000.000 abitanti;
- € 1.500.000 se il soggetto proponente, di cui al successivo articolo 4, ha una popolazione residente superiore a 1.000.000 abitanti;

b) i costi presi in esame per il calcolo del costo complessivo del progetto devono essere considerati al netto dell'IVA;

c) nel costo del progetto non sono computabili le spese per studi di fattibilità, le spese di pubblicazione dei bandi di gara, le spese notarili, le spese per l'acquisto o la costruzione di immobili;

d) nel costo del progetto non sono computabili le spese sostenute prima della data di pubblicazione del presente atto;

e) i cofinanziamenti concessi dal Ministero possono essere cumulati con altri finanziamenti di origine regionale, statale o comunitaria, ove ciò non sia vietato dalla relativa disciplina, sempre che l'ammontare del finanziamento pubblico risultante da tale cumulo non superi il 75% del costo complessivo del progetto. Per finanziamenti di origine regionale, statale o comunitaria si intendono quelli concessi al soggetto beneficiario del cofinanziamento di cui al presente atto da parte di soggetti che, per tale erogazione, hanno utilizzato un finanziamento concesso dalle Regioni, dallo Stato o dalla Comunità Europea;

f) le spese relative al monitoraggio dei risultati della realizzazione dei progetti sono ammesse a cofinanziamento, fino ad un importo massimo pari al 30% del costo complessivo del monitoraggio. Il monitoraggio deve riguardare, ove attinenti al progetto realizzato, gli effetti sulle emissioni acustiche e sulle emissioni di gas inquinanti, gli effetti sui consumi energetici e gli effetti sull'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e collettivi e dei mezzi di trasporto privato, e deve includere una campagna di verifiche, da effettuare prima e dopo la realizzazione del progetto, finalizzata all'accertamento del raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso.

2. Ciascun progetto deve essere relativo ad un'unica area di intervento di cui all'articolo 1, comma 2 del presente programma di cofinanziamento.

Articolo 4

Soggetti beneficiari dei finanziamenti

1. Possono presentare istanza di cofinanziamento:

- a) tutti i comuni aventi una popolazione residente superiore ai 150.000 abitanti;

- b)** i comuni capoluogo di provincia, anche aventi una popolazione residente inferiore a 150.000 abitanti, che ricadono nelle zone individuate dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo n. 351/99;
- c)** due o più comuni limitrofi associati, ai sensi del Titolo II, Capo V, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, la cui popolazione risulta complessivamente superiore ai 150.000 abitanti. I comuni partecipanti al progetto devono individuare un comune Capofila, quale rappresentante legale dell'iniziativa.

2. Ai fini del comma 1 la popolazione residente è determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 5

Presentazione delle istanze di cofinanziamento

1. I soggetti di cui all'articolo 4 devono trasmettere un'unica istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o da un funzionario delegato, relativa al progetto di cui si richiede il cofinanziamento, accompagnata dal modulo contenuto nell'allegato 1.1, debitamente compilato.

2. Per i progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del presente atto l'istanza deve essere corredata da:

- il progetto definitivo dell'intervento approvato con delibera di giunta comunale del comune proponente, o dallo studio di fattibilità qualora non sia stato predisposto il progetto definitivo;
- la copia della delibera di approvazione del progetto definitivo o di impegno delle risorse per la relativa realizzazione, adottata dal competente organo che presenta l'istanza;
- eventuale documentazione integrativa, indicata nell'allegato 1.2, ritenuta maggiormente significativa al fine di rendere più agevole la comprensione del progetto;

3. Per i progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del presente atto, l'istanza deve essere corredata da:

- a) il progetto definitivo dell'intervento approvato con delibera di giunta comunale del comune proponente, o dallo studio di fattibilità qualora non sia stato predisposto il progetto definitivo;
- b) la copia della delibera di approvazione del progetto definitivo o di impegno delle risorse necessarie per la relativa realizzazione, adottata dal competente organo che presenta l'istanza;
- c) copia, su formato elettronico, dei piani indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera c);
- d) l'attestazione del responsabile del procedimento della esattezza, alla data di presentazione dell'istanza di cofinanziamento, delle informazioni riportate nei piani indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera c);
- e) eventuale documentazione integrativa, indicata nell'allegato 1.2, ritenuta maggiormente significativa al fine di rendere più agevole la comprensione del progetto;

4. L'istanza deve indicare se il progetto di cui si richiede il cofinanziamento è interessato da altre forme di finanziamento di origine regionale, statale o comunitaria e deve includere, in caso affermativo, una dichiarazione che attesti il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).
5. I soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare istanza di cofinanziamento per un solo progetto. E' irricevibile, ai sensi del successivo articolo 6, una istanza di cofinanziamento relativa a più progetti. Sono allo stesso modo irricevibili più istanze di cofinanziamento presentate dallo stesso proponente.
6. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) devono allegare alla istanza di cofinanziamento la copia della delibera regionale dalla quale risulti il loro inserimento all'interno delle zone di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 351/99.
7. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) devono allegare all'istanza di cofinanziamento la documentazione dalla quale risulti l'individuazione del comune Capofila.
8. Le istanze di cofinanziamento devono pervenire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio- Direzione Generale per la salvaguardia ambientale, sezione mobilità sostenibile, via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente programma di cofinanziamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Il Ministero può prescrivere ai proponenti, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza, l'invio di nuova documentazione ad integrazione della stessa, da trasmettere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 6

Verifica delle istanze e valutazione dei progetti

1. La Direzione Generale per la salvaguardia ambientale del Ministero, di seguito denominata Direzione, verifica il rispetto delle condizioni di ricevibilità e delle condizioni di ammissibilità delle istanze pervenute ed effettua la valutazione dei progetti ai fini della formazione della relativa graduatoria.
2. Sono irricevibili le istanze di cofinanziamento che non rispettano i tempi e i requisiti di cui al precedente articolo 5, inclusa la compilazione dei campi obbligatori del modulo contenuto nell'allegato 1.1.
3. Sono inammissibili le istanze di cofinanziamento presentate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 4 o relative a progetti non ricadenti nelle aree di intervento previste dall'articolo 1 del presente programma di cofinanziamento.
4. I progetti contenuti nelle istanze di cofinanziamento che rispettano le prescritte condizioni di ricevibilità e di ammissibilità sono sottoposti a valutazione, secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo 7, al fine di attribuire un punteggio a ciascun progetto. Sulla base di tali punteggi sono predisposte, per ciascuna area di intervento, le graduatorie relative all'accesso al cofinanziamento.

5. Ai fini della concessione del cofinanziamento il costo complessivo del progetto è calcolato sulla base delle sole spese ammissibili ai sensi degli articoli 2 e 3 e non si tiene conto delle spese non ammissibili eventualmente indicate nelle istanze di cofinanziamento.

Articolo 7
Criteri per la valutazione dei progetti e modalità di assegnazione del cofinanziamento

1. Per la valutazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, si applicano i seguenti criteri:

- Criterio I: Qualità della progettazione e dimostrazione della fattibilità tecnico-economica del progetto, come risultante dalle informazioni fornite nel modulo di cui all'allegato 1.1.
- Criterio II: Qualità del piano finanziario, come risultante dalle informazioni fornite nel modulo di cui all'allegato 1.1 (ammissibilità e congruità dei costi; dettaglio delle quote di finanziamento dei soggetti che partecipano al cofinanziamento del progetto; dettaglio delle fonti di tali finanziamenti e degli impegni da cui gli stessi derivano; congruità del cofinanziamento richiesto).
- Criterio III: Benefici attesi dalla realizzazione del progetto e relativa attendibilità, come risultanti dalle informazioni fornite nel modulo di cui all'allegato 1.1 (risparmio energetico, riduzione delle emissioni acustiche e di inquinanti atmosferici, riduzione dei flussi di traffico del trasporto privato e del trasporto delle merci).
- Criterio IV: Coinvolgimento nel progetto di altri soggetti pubblici/privati, come risultante dalle informazioni fornite nel modulo di cui all'allegato 1.1.
- Criterio V: Qualità del servizio offerto, come risultante dalle informazioni fornite nel modulo di cui all'allegato 1.1.
- Criterio VI: Qualità delle attività di informazione e comunicazione all'utenza, come risultante dalle informazioni fornite nel modulo di cui all'allegato 1.1.
- Criterio VII: Qualità del piano di monitoraggio predisposto per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, come risultante dalle informazioni fornite nel modulo di cui all'allegato 1.1.
- Criterio VIII: Inserimento dell'intervento nell'ambito di un piano strategico di sistema dei trasporti nel territorio interessato, con particolare riferimento all'integrazione con altre infrastrutture esistenti o di prossima realizzazione e alla valorizzazione di interventi in corso di esecuzione, come risultante dalle informazioni fornite nel modulo di cui all'allegato 1.1; coerenza dell'intervento con gli strumenti urbanistici e pianificatori adottati o

approvati e con gli obiettivi di qualità ambientale, come risultante dalle informazioni fornite nel modulo di cui all'allegato 1.1.

Criterio IX: Coincidenza del soggetto proponente con il comune capoluogo di un'area metropolitana di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 267/00.

2. I punteggi da attribuire ai progetti, alla luce della valutazione di cui al comma 1, sono determinati secondo le modalità individuate nell'allegato 1.3 del presente programma di cofinanziamento. L'ordine di assegnazione dei cofinanziamenti ai progetti dipende esclusivamente dalla relativa posizione nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

3. I progetti inseriti nelle graduatorie di cui al comma 2 sono cofinanziati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3 del presente programma di cofinanziamento.

4. Non possono essere in alcun caso cofinanziati progetti a cui è stato attribuito, relativamente ai Criteri I e II, un punteggio inferiore a 10, secondo le modalità individuate nell'allegato 1.3.

5. I cofinanziamenti sono assegnati, nell'ordine, ai progetti inseriti nella prima posizione di ciascuna delle graduatorie e, per le posizioni successive, ai progetti inseriti nella posizione immediatamente inferiore a quella dei progetti a cui il cofinanziamento è stato assegnato. Nei rapporti tra i tre progetti o gruppi di progetti aventi la stessa posizione i cofinanziamenti sono assegnati, nell'ordine, ai progetti relativi all'area di intervento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ai progetti relativi all'area di intervento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) ed ai progetti relativi all'area di intervento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del presente programma di cofinanziamento.

6. Se le risorse residue dall'assegnazione dei cofinanziamenti non sono sufficienti a cofinanziare interamente il progetto o i progetti, che, nell'ordine stabilito dal comma 5, seguono l'ultimo progetto cofinanziato, il cofinanziamento è assegnato in una misura ridotta. Tale misura corrisponde, in caso di unico progetto, all'importo rimasto disponibile e, in caso di più progetti, all'importo rimasto disponibile ripartito in modo proporzionale al cofinanziamento a cui ciascun progetto avrebbe avuto diritto. Per l'assegnazione del cofinanziamento in misura ridotta a più progetti è necessario che questi abbiano pari posizione nella stessa graduatoria.

7. I soggetti assegnatari del cofinanziamento in misura ridotta previsto dal comma 6 possono, entro trenta giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, rinunciare all'istanza di cofinanziamento. Le risorse assegnate a soggetti che hanno rinunciato al cofinanziamento sono riassegnate con le modalità previste dal comma 6.

8. Qualora le richieste di cofinanziamento presentate nei tempi previsti dall'articolo 5 comma 7 non riuscissero a coprire l'intero importo cofinanziato con il presente programma di cofinanziamento, di cui all'articolo 1, comma 3, le risorse residue e non assegnate potranno essere impiegate per promuovere, mediante l'istituzione di un nuovo programma di finanziamento, la realizzazione di interventi relativi mobilità sostenibile a favore dei soggetti di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Modalità di trasferimento del cofinanziamento

1. Con decreto del direttore della Direzione del Ministero, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, si provvede all'individuazione dei progetti da cofinanziare sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 6. Il decreto è notificato ai soggetti beneficiari del contributo ed è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento è trasferito dalla Direzione del Ministero ai soggetti beneficiari del contributo con le seguenti modalità:

a) una prima quota di cofinanziamento, di importo pari al 50% del contributo ammesso dal decreto di cui al comma 1, contestualmente all'approvazione del programma operativo di dettaglio di cui all'articolo 9;

b) la seconda quota, a seguito della presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, corredata da apposita documentazione contabile, dalla quale risultino le risorse utilizzate per i lavori effettuati. Nel caso in cui le risorse utilizzate siano pari al costo complessivo previsto dal programma operativo del progetto, tale seconda quota è di importo pari al 50% del cofinanziamento. Nel caso in cui le risorse utilizzate siano pari ad almeno il 70% del costo complessivo previsto dal programma operativo del progetto, tale seconda quota è di importo pari al 30% del cofinanziamento;

c) la terza quota, di importo pari al 20% del cofinanziamento, nel caso previsto dall'ultimo periodo della lettera b), a seguito della presentazione una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, corredata da apposita documentazione contabile, dalla quale risulti che le risorse utilizzate per i lavori effettuati sono pari al costo complessivo previsto dal programma operativo del progetto.

3. Dalle quote di finanziamento previste dal comma 2, lettere b) e c), sono detratte le somme corrispondenti alle economie ed ai ribassi d'asta che risultino dalle relazioni inviate.

Articolo 9

Programma operativo di dettaglio

1. Entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, i beneficiari dei contributi devono trasmettere alla Direzione del Ministero il programma operativo di dettaglio relativo alla realizzazione del progetto cofinanziato. Il programma deve essere corredato dalla documentazione amministrativa e contabile idonea a dimostrare, in modo dettagliato, l'effettiva entità del costo sostenuto e da sostenere per la realizzazione del progetto cofinanziato, nonché le fonti di finanziamento dirette a garantire, in concorrenza con il contributo ministeriale, la realizzazione del progetto.

2. Con decreto del direttore della Direzione del Ministero si provvede all'approvazione del programma operativo di dettaglio di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla ricezione

dello stesso. A tal fine il Ministero può prescrivere, entro trenta giorni dalla ricezione del programma operativo, l'invio di nuova documentazione integrativa, da trasmettere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. In tal caso il decreto di approvazione è adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Il decreto è notificato al soggetto che ha presentato il programma operativo di dettaglio.

3. Nel caso in cui dal programma operativo di dettaglio di cui al comma 1 risulti una spesa complessiva necessaria alla realizzazione del progetto inferiore rispetto a quella sulla cui base è stato determinato il cofinanziamento, il decreto di cui al comma 2 dispone una proporzionale riduzione del cofinanziamento di tale progetto.

Articolo 10 Modifiche dei progetti

1. I soggetti ammessi al finanziamento in base al decreto di cui all'articolo 8 possono richiedere alla Direzione del Ministero, nel rispetto delle condizioni di cui al comma successivo, di apportare modifiche ai progetti individuati da tale decreto. Alla richiesta deve essere allegato un nuovo programma operativo di dettaglio.

2. Ai fini dell'approvazione delle richieste di cui al primo comma devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- il costo complessivo del progetto non può essere inferiore a quello del progetto originariamente ammesso a finanziamento;
- il progetto deve rispettare i limiti ed i requisiti previsti dal presente atto ed, in particolare, i limiti di cofinanziamento di cui agli articoli 2 e 3;
- la quota di cofinanziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio non deve essere superiore a quella individuata dal decreto di cui all'articolo 8;
- il progetto deve rispettare le finalità e le aree di intervento del progetto originariamente ammesso a finanziamento.

3. La Direzione del Ministero valuta le richieste di cui al primo comma con le modalità previste dagli articoli 6 e 7 ed approva, con proprio decreto, entro sessanta giorni dal ricevimento, le sole richieste che rispettino le condizioni di cui al secondo comma, purché al progetto modificato sia attribuito un punteggio uguale o superiore a quello del progetto originariamente ammesso a finanziamento. In caso di approvazione della richiesta, il nuovo programma operativo di dettaglio sostituisce automaticamente il precedente.

4. Il Ministero può prescrivere, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di modifica, l'invio di nuova documentazione ad integrazione della stessa, da trasmettere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. In tal caso il decreto di approvazione è adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

Articolo 11 Revoca dei cofinanziamenti e riutilizzo delle risorse

1. Il Ministero dispone la revoca dei cofinanziamenti relativi ai progetti individuati dal decreto di cui all'articolo 8, comma 1, se è accertato il verificarsi di una tra le seguenti condizioni:

a) mancata presentazione del programma operativo di dettaglio nei termini previsti dall'articolo 8, inclusa la mancata presentazione in termini della documentazione integrativa, ove richiesta;

b) mancata corrispondenza del programma operativo di dettaglio ai contenuti del progetto per cui è stato previsto il cofinanziamento;

c) mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità di esecuzione del progetto per cui è stato previsto il cofinanziamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10;

d) difformità dei lavori esecutivi del progetto per cui è stato previsto il cofinanziamento rispetto al programma operativo di dettaglio approvato ai sensi dell'articolo 9 o ai sensi dell'articolo 10;

2. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite, aumentate dagli oneri accessori a partire dalla data di erogazione.

3. Fatte salve le norme vigenti in tema di contabilità dello Stato, le risorse risultanti dalle revoche disposte ai sensi del comma 1 e dalle riduzioni disposte ai sensi dell'articolo 9, comma 3, sono destinate, con decreto del direttore della Direzione del Ministero, al cofinanziamento dei progetti che, nelle graduatorie di cui all'articolo 6, hanno ottenuto il punteggio più elevato dopo quello relativo al progetto il cui cofinanziamento è stato revocato o ridotto. Dalla data di tale decreto decorre il termine di cui all'articolo 9, comma 1.

4. I soggetti ammessi al finanziamento sulla base al decreto di cui all'articolo 8 comunicano alla Direzione del Ministero le economie e i ribassi d'asta verificatisi nelle fasi di aggiudicazione o di esecuzione dei progetti per i quali è stato disposto il finanziamento. Le somme corrispondenti alle economie ed ai ribassi d'asta possono essere destinate alla realizzazione di progetti integrativi o complementari a quelli già realizzati. A tal fine il proponente presenta alla Direzione del Ministero, per l'approvazione, una dettagliata descrizione del progetto che intende realizzare con le economie rinvenute.

Articolo 12

Relazioni semestrali sull'avanzamento dei lavori

1. I beneficiari dei contributi devono trasmettere al Ministero, ogni sei mesi, a decorrere dalla data del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, una relazione dalla quale risulti, in modo dettagliato, lo stato di avanzamento dei lavori esecutivi del progetto, corredata dalla scheda informativa di cui all'allegato 1.4, debitamente compilata.

2. La relazione semestrale deve riportare l'attestazione, da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, dell'osservanza della disciplina nazionale e comunitaria per l'affidamento degli appalti di beni e servizi oggetto dei finanziamenti di cui al presente programma di cofinanziamento.

Articolo 13
Controllo e monitoraggio dei progetti

La Direzione effettua le attività di controllo e di monitoraggio sui progetti finanziati ai sensi del presente programma di cofinanziamento, allo scopo di rendere pubblico il quadro complessivo aggiornato dell'avanzamento dei lavori e di verificare l'efficacia degli interventi finanziati in termini di sviluppo imprenditoriale locale. A tal fine i beneficiari dei contributi dovranno provvedere all'invio di dati ambientali ed amministrativi dai quali si possano evincere i risultati ambientali delle azioni intraprese, con le modalità che saranno concordate con la Direzione.

Articolo 14
Produzione di materiali e divulgazione dei risultati

1. Il Ministero può pubblicizzare le iniziative e i progetti cofinanziati con il presente programma di cofinanziamento attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, il soggetto beneficiario, gli obiettivi, il costo totale, il contributo finanziario concesso.
2. I beneficiari del cofinanziamento sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati del progetto cofinanziato.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti il progetto cofinanziato devono evidenziare la fonte del cofinanziamento e il logo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.